

Attività funebre

<u>Imprese Funebri. Possibilità di avvalersi dei contratti di rete - 09/02/2015</u>	2
<u>Limiti dimensionali impresa trasporto funebre - 7/10/2011</u>	6
<u>Servizi di Pompe funebri ed attività connesse - 21/10/2010</u>	8



Direzione Affari Istituzionali
ed Avvocatura

Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione

laura.faina@regione.piemonte.it

Data - 9 FEB. 2015

Protocollo 1525/A/3020

Classificazione 1.90/2

CITTA' DI TORINO

Area Commercio e Attività Produttive

Servizio Attività Economiche e di Servizio

Sportello Unico per Attività Produttive

Comparto Esercizi Pubblici

Via Meucci, 4

10121 Torino

Oggetto: Imprese Funebri. Possibilità di avvalersi dei contratti di rete. Risposta alla richiesta di parere Vs protocollo n. 649.

E' stato chiesto un parere circa la possibilità per le imprese funebri di avvalersi della figura del "contratto di rete", introdotta dall'articolo 3 della legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009.

Ai sensi del suddetto articolo 3, trattasi di un accordo con il quale più imprenditori, allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, si impegnano (sulla base di un

programma comune) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Al fine di rispondere al quesito, invero, occorre soffermare l'attenzione sulla disciplina delle attività e dei servizi funebri, al fine di comprendere se vi sia compatibilità tra i diversi istituti.

In particolare, la l.r. n. 15 del 3 agosto 2011, dopo aver fornito una nozione di "attività funebre" (quale servizio congiunto delle prestazioni di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, vendita di casse mortuarie e trasporto funebre) ha demandato ad apposito regolamento di attuazione l'individuazione dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre.

Così, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, sono richieste:

- a) la disponibilità continuativa di una sede idonea
- b) la disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata;
- c) la disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;
- d) la disponibilità di un magazzino ;
- e) la disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa

di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro.

Ad ogni modo, al fine di garantire il principio di libera concorrenza tra le imprese, il regolamento regionale consente di acquisire i requisiti individuati dalle sopra citate lettere b) c) ed e), anche attraverso il ricorso a consorzi tra imprese o a contratti di agenzia o di fornitura di durata e contenuto idonei, vale a dire tali da assicurare in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

Invero, pur conservando autonome caratteristiche, la figura giuridica della rete di imprese è abbastanza assimilabile al modello aggregativo del consorzio cui fa riferimento il regolamento regionale. In effetti, più volte la dottrina ha avuto modo di sottolineare la labilità della distinzione tra "interesse consortile" e "interesse della rete", trattandosi in entrambi i casi di interessi che si affiancano, senza assorbirli, a quelli individuali delle imprese riunite che fruiscono, appunto, dei benefici della gestione comune¹.

Il ricorso dunque alla rete di imprese appare compatibile allo stesso modo in cui è ammesso il ricorso a strumenti di aggregazione.

Così, ad esempio, nella deliberazione n.13-7014 del 13 gennaio 2014, la Giunta regionale ha avuto modo di evidenziare che *il requisito relativo al responsabile dell'attività funebre di cui all'art. 3 comma 1, lettera e), non potrà essere ottenuto attraverso il ricorso a strumenti di aggregazione aziendale o contratti di agenzia o di fornitura, ma tale personale dovrà essere in disponibilità diretta da parte delle singole imprese.*

¹ Cfr: "Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi" F. Guerrera

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento e collaborazione,
si porgono cordiali saluti.

Dr.ssa Laura Faina



Referenti:

Gabriella Fusillo Tel. 0114325051



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Attività produttive
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 7 dicembre 2011
Protocollo 45538/DA 1600
CL 8.030.010

**Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI**

**Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO**

**Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Michele SABATINO
Via Roma, 366
10121 TORINO**

**Al Segretario della CASArtigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO**

Oggetto: Iscrizione all'albo artigiani per l'attività di trasporto funebre - Limiti dimensionali. Richiesta parere della Commissione provinciale artigianato di Alessandria del 12.09.2011.

La Commissione Provinciale per l'artigianato di Alessandria richiede interpretazioni sulla corretta applicazione dell'art. 4 delle Legge 443/85¹ rispetto all'attività di trasporto funebre: detta attività, secondo la richiedente, potrebbe rientrare nei limiti dimensionali previsti nel citato articolo per l'impresa che non lavora in serie (comma 1 lettera a), in alternativa, nei limiti previsti per l'impresa di trasporto (comma 1 lettera d).

1. Art. 4. Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 16 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali o dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali o dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Al fine del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 10 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 16 dicembre 1973, n. 877 sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
- 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Il trasporto funebre è un'attività afferente all'impresa di onoranze funebri, impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata un'attività prevalentemente ma non esclusivamente di servizio rivolta all'organizzazione del servizio funebre: questa attività è composta da molteplici voci differenziate tra loro, dall'attività di intermediazione per conto della famiglia del defunto a quella di trasporto funebre. Si tratta di una attività complessa di prestazioni di servizio e di compimento di opere su commissione della clientela, integrata dalla fornitura di beni e accessori di varia natura.

La funzione principale dell'impresa di onoranze funebri è quella di coordinare un servizio per la cui realizzazione possono concorrere varie imprese, e tra queste, anche, quella artigiana di trasporto funebre.

Per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre l'impresa necessita di idonei mezzi riconosciuti dall'autorità sanitaria: gli accertamenti di idoneità sono disposti ai sensi del D.P.R. n. 285/1990² (art. 20 -21). La Circolare esplicativa 24/06/1993 n. 24 del Ministero della Sanità (Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90) ha fornito specificazioni sull'argomento.

La Regione Piemonte ha disciplinato le attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali con la legge regionale 15 del 3 agosto 2011 n. 153.

L'art. 5 della citata legge regionale introduce una definizione normativa di impresa funebre individuandone le caratteristiche salienti nello svolgimento di un servizio che assicuri in forma congiunta:

- il disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- la vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- il trasporto di salma, cadavere, ceneri e resti mortali.

Il citato articolo definisce, inoltre, i requisiti di base per l'esercizio dell'attività funebre, demandandone la disciplina di dettaglio a specifico regolamento regionale.

Rispetto al quesito postoci si specifica.

Le disposizioni sui limiti dimensionali per le imprese artigiane di trasporto (art. 4, comma 1 lettera d) della Legge quadro n. 443/85) non si applicano alle imprese svolgenti trasporto funebre: in tal senso si è espresso l'ufficio Albo Autotrasportatori della provincia di Torino interpellato sul quesito. Il trasporto funebre, esercitato da impresa artigiana, è soggetto ai limiti dimensionali per l'impresa che non lavora in serie (lettera a) del suddetto articolo).

Cordiali saluti.

Ricevuto:
Alessandra Mognino
Alessandra.mognino@regione.piemonte.it
Rosa Pirelli
Rosa.pirelli@regione.piemonte.it

Il Presidente C.R.A.
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

² Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

³ Legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011 Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). (B.U. 11 Agosto 2011, n. 32)



*Direzione Attività produttive
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 21-10-2010
Protocollo 11019 /DA 1600
CL 8.030.010

**Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI**

**Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO**

**Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Michele SABATINO
Via Roma, 366
10121 TORINO**

**Al Segretario della CASArtigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO**

Oggetto: Richiesta parere della Commissione provinciale artigianato di Asti (inviato per posta elettronica in data 12 luglio 2010)

E' richiesto alla Commissione regionale di esprimere parere in ordine seguenti punti:

1. riconoscimento della qualifica artigiana per "servizio di portantini funebri con esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto"
2. requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di impresa costituita ed esercitata in forma di cooperativa.

Sulla questione la Commissione regionale per l'artigianato specifica quanto segue.

Con riferimento al punto 1. il settore in questione è individuato dal codice attività 96.03.00 (ATECO 2007) *servizi di POMPE FUNEBRI ed attività connesse* ed è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti che per l'esercizio delle attività sono soggetti a specifici adempimenti di carattere amministrativo. A titolo esemplificativo, nell'ambito del settore è attribuita la qualifica artigiana, all'impresa di trasporto funebre, se la medesima attività viene realizzata nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge n. 443/85 Legge quadro per l'artigianato.

Per quanto riguarda il punto 2. si richiama il contenuto della delibera n. 043/2010 (allegato 1) concernente iscrizione, modifica e cancellazione impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa all' Albo delle imprese artigiane e relativo inquadramento previdenziale soci lavoratori.

Cordiali saluti.

Referenti:

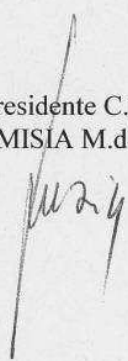
Alessandra Magnino

Alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Rosa Pavese

Rosa.pavese@regione.piemonte.it

Il Presidente C.R.A.
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

DELIBERA 043/2010

Oggetto: Iscrizione, modifica e cancellazione impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa all'Albo delle imprese artigiane e relativo inquadramento previdenziale soci lavoratori.

Visto l'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 il quale, nel definire i requisiti dell'impresa artigiana, riconosce la qualifica artigiana anche alla società cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;

Visto l'articolo 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 (così come modificato dalla L. n. 30/2003), il quale prevede che il socio lavoratore di cooperativa possa instaurare, accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalle parti, in forma autonoma o subordinata o in qualsiasi altra forma e che, dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale;

Vista la legge del 20 maggio 1997, n. 133;

Vista la legge del 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 s.m.i. Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

Vista la legge regionale del 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato;

Considerata la deliberazione C.R.A. Piemonte, n. 010/2008, con la quale la Commissione Regionale per l'Artigianato ritenne necessario, alla luce dell'evoluzione dottrina e giurisprudenziale formatasi sulla L.n. 142/2001, fornire nuove indicazioni concernenti l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di società cooperativa;

Ritenuto di dover confermare quanto già indicato dalla C.R.A. Piemonte nella deliberazione n. 010/2008:

DELIBERA

di riconoscere la qualifica artigiana alle società cooperative costituite ed esercitate in conformità agli scopi ed ai limiti dimensionali stabiliti dalla legge n. 443/85, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge;

di disporre che, con riferimento ai limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/85 ed ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa esercitata in forma di cooperativa, sia da verificarsi sempre in concreto il rispetto dei suddetti limiti dimensionali;

di riconoscere che i soci lavoratori di società cooperativa possano instaurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalle parti, in forma autonoma o in forma subordinata o in qualsiasi altra forma e che, da tale scelta derivino i relativi effetti previdenziali.

La Commissione Regionale per l'artigianato raccomanda alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e agli uffici dell'albo di verificare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, modifica e cancellazione delle società cooperative all'albo delle imprese artigiane la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;

le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e gli uffici dell'albo, ai fini delle istanze di cui sopra, acquisiscono dalla richiedente cooperativa l'atto costitutivo, statuto ed eventuali modifiche della cooperativa, il regolamento adottato, il contratto di lavoro stipulato dal singolo socio lavoratore;

le Commissioni Provinciali per l'artigianato e gli uffici dell'albo sono invitati a trasmettere i provvedimenti concernenti iscrizione, modifica e cancellazione all'albo delle Cooperative all'INPS, competente per territorio.

La presente delibera ha efficacia ex nunc.

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

Torino li, 21 luglio 2010

